

Spett.le  
**Arpae-SAC Ferrara**  
**Unità Autorizzazioni complesse ed Energia**

PEC: [aoofe@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofe@cert.arpa.emr.it)

p.c.

**Regione Emilia-Romagna**

**Area Valutazione Impatto Ambientale  
e Autorizzazioni**

PEC: [vipa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

e p.c.:

**Unione dei Comuni Valli e Delizie**

**Piazza Umberto I, n. 5 - 44015  
Portomaggiore**

PEC:  
[protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it](mailto:protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it)

**OGGETTO: art. 27-bis D.Lgs. 152/2006, art. 15 L.R. 4/2018. EG LAGO SRL -  
Istanza di avvio del procedimento unico di Valutazione di Impatto  
Ambientale per il progetto “Impianto per la produzione di energia  
elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica di potenza pari a  
12,67 MW”, situato nel comune di Argenta (FE) (il “Progetto”).**

**Proponente: EG Lago S.r.l**

**Riscontro parere Unione dei Comuni Valli e Delizie**

Spett.le Ente,

con riferimento alla Vostra comunicazione del 09/05/2025 mezzo PEC, la società EG Lago s.r.l. (di seguito la “**Società**”), con sede legale in Milano, Via dei Pellegrini 12 (C.F. e P.IVA 12084550966) in persona del procuratore speciale, Dott. Alessandro Ceschiati, riporta di seguito alcuni chiarimenti in merito al parere espresso nella suddetta nota dall’ente Unione dei Comuni Valli e Delizie.

## **Aspetti Ambientali**

### Impatti cumulativi

- ***“[...] Le mappe di intervisibilità teorica e teorica cumulata mettono ben in luce tale trasformazione e si ritiene impossibile che, data l’altezza delle strutture, le barriere di mitigazione siano tali da mascherare completamente gli impianti [...]”***

In relazione a quanto riportato dal punto 2, si precisa che l’alterazione totale della vocazione agricola del terreno sottostante l’impianto agrivoltaico avanzato di progetto non si verificherà, né verrà snaturata la sua vocazione originaria, in quanto, come già precisato, anche dall’elaborato citato, la proposta di progetto ha scelto di prediligere la tecnologia agrivoltaica, proprio al fine di non interrompere l’uso agricolo del terreno, ma piuttosto di perpetuarlo e integrarlo con la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Relativamente a quanto affermato in relazione alle mappe di intervisibilità teorica e cumulata, come già precisato dalla medesima analisi svolta all’interno dell’elaborato citato, esse sono state prodotte attraverso uno strumento (l’analisi Viewshed del software GIS), che non è in grado di tenere conto della vegetazione, delle coltivazioni agricole, delle infrastrutture e strutture presenti sul territorio, né di tutti gli altri ostacoli visivi diversi dalla sola morfologia del terreno; sono dunque mappe estremamente cautelative, basate esclusivamente sulle quote del modello DTM reso disponibile dal Geoportale regionale, che vanno, pertanto, correttamente interpretate da chi le osserva; oltretutto, l’inquadramento topografico e l’analisi del modello DTM citato, hanno permesso di osservare che nel contesto di area vasta non sono presenti punti di vista significativi posti a quote sensibilmente più alte rispetto a quelle dell’ambito oggetto di analisi e d’intervento, ragion per cui, un osservatore a terra, difficilmente avrà possibilità di vedere gli impianti, se non ponendosi nelle immediate vicinanze degli stessi.

Per quanto concerne le opere di mitigazione, in particolare la componente arborea prevista lungo lati est e nord confinanti con le strade comunali Via Alberone e Via Cantalupo, essendo quelli caratterizzati dalla maggiore visibilità, si precisa che, in seguito alla maturazione, gli esemplari previsti raggiungeranno un'altezza variabile dai 4 ai 6 – 7 m rispetto al piano campagna nel giro di qualche anno.

Tale altezza risulterà sufficiente a mascherare, come preventivato, la vista dell'impianto dall'esterno, considerato che i moduli fotovoltaici raggiungeranno i 6,30 m solo nei momenti di massima inclinazione (60°) degli stessi.

D'altro canto, si conferma l'impossibilità di avere un "pronto effetto" delle opere in esame, essendo sconsigliabile trapiantare esemplari maturi, sia perché l'operazione risulterebbe costosa, complessa e rischiosa per i possibili impatti derivanti dall'eventuale trasporto, ma soprattutto per le difficoltà di attecchimento che ne conseguirebbero.

La soluzione migliore rimane dunque quella di piantare in loco i nuovi esemplari.

- ***“[...] l'impianto EG Lago è strettamente legato agli altri impianti fotovoltaici a terra del cd “Cluster Bando” già autorizzati e quindi se è condivisibile che gli scavi dei cavidotti saranno ottimizzati in quanto per molti tratti comuni tra di loro, è vero anche che gli impianti andavano valutati dal punto di vista ambientale [...]”***

Degli impianti citati, appartenenti al “Cluster Bando”, quello in esame è l'unico per il quale si è scelto di prediligere la tecnologia agrivoltaica, e pertanto, lo stesso non solo non modifica la morfologia della componente suolo, tenuto conto del fatto che il territorio si presenta già pianeggiante e che gli scavi saranno, di fatto, limitati alle sole opere di connessione, ma è anche l'unico che, come già evidenziato, non sarà posizionato a terra e consentirà di mantenere l'uso agricolo dei terreni sottostanti.

Altro aspetto importante, da tenere in considerazione, è che l'impianto in esame è, senza ombra di dubbio, il più vicino (~ 1,30 km, in linea d'aria, a sud-ovest) al punto di connessione già autorizzato, e quello con le più brevi (~ 2,60 km) opere di connessione.

- ***“[...] Questo assunto, seppur vero, vale su una scala territoriale ben superiore a quella del territorio di Argenta. Il beneficio apportato su larga scala dalle fonti rinnovabili non può e non deve infatti ricadere***

***unicamente su un solo territorio comunale che vede stravolto il proprio territorio dalla concentrazione di un numero così elevato di impianti [...]***

L'ambito oggetto di analisi e d'intervento è stato individuato in prossimità del punto di connessione già autorizzato; collocarlo altrove, magari all'interno di uno dei Comuni confinanti, significherebbe allontanare l'impianto dallo stesso e, di conseguenza, incrementare imprescindibilmente la lunghezza del tracciato di connessione, con un aumento non solo delle possibilità che si arrechi disturbo e/o si generino interferenze nei confronti degli elementi esistenti del contesto d'intervento e della popolazione residente ma anche dei costi e delle tempistiche di realizzazione.

In riferimento al benessere umano citato, il progetto è stato accompagnato dalla valutazione di tutte le possibili emissioni di rumore, polveri, radiazioni elettromagnetiche sull'ambiente circostante, valutazioni che hanno verificato il rispetto dei limiti vigenti per le normative settoriali; sono state mantenute tutte le necessarie fasce di rispetto da strade e canali del reticolo idraulico esistente, nonché verificata l'assenza di fonti di contaminazione sulle componenti, così come è stata garantita l'invarianza idraulica dell'equilibrio esistente, in seguito alla possibile realizzazione del progetto.

Il contenimento delle emissioni di gas inquinanti, dato dalla sommatoria degli impianti esistenti e previsti, è certamente un aspetto pertinente gli effetti cumulativi degli stessi sulla popolazione e salute umana; diversamente, l'impatto cumulativo sul paesaggio, già opportunamente valutato, ed il presunto "deterioramento paesaggistico" cui si fa riferimento, non sono pertinenti rispetto a tale componente, né suscettibili di arrecare danno alla salute umana.

- ***"[...] Non si accetta la valutazione per cui tale fattore di rischio sia trascurabile soprattutto perché è un dato di fatto che distese enormi di ettari di terreni (oltre 700 ha, dato aggiornato al mese di aprile 2025, di impianti autorizzati o in iter autorizzativo per la sola Argenta), saranno recintate e inaccessibili per molte specie animali o comunque creeranno un fattore di disturbo tale per la fauna e l'avifauna. L'effetto di tale frammentazione non potrà essere superato una volta realizzati gli impianti, per tutta la loro vita utile, non avendo certezza sulle capacità di adattamento delle specie [...]"***

L'elaborato citato contiene un approfondito inquadramento faunistico dell'area vasta e dell'ambito oggetto di analisi e d'intervento, che ha permesso di analizzare gli impatti potenziali a carico delle diverse specie di cui si è rilevata la presenza all'interno degli stessi, compresa, come richiesto dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie, una disamina degli accorgimenti previsti non solo per limitare il possibile "effetto lago" a discapito dell'avifauna, ma anche i disturbi alla fauna eventualmente presente, che vengono di seguito ribaditi:

- impiego di pannelli fotovoltaici di ultima generazione: i pannelli solari sono costruiti con materiali scuri che assorbono la luce e ricoperti da un rivestimento antiriflesso progettato per massimizzare l'assorbimento e ridurre al minimo la riflessione; i moduli fotovoltaici di ultima generazione riflettono in media attorno al 5% della luce incidente;
- impiego della tecnologia agrivoltaica: la presenza delle colture al di sotto dei moduli fotovoltaici, considerando che gli stessi non rimarranno per lungo tempo in posizione orizzontale, contribuirà ad attenuare i potenziali effetti della "confusione biologica" sulle specie migratorie; in ogni caso, la notevole spaziatura tra le file di pannelli conferisce all'impianto un maggiore livello di percettibilità rispetto ai classici parchi fotovoltaici;
- previsione di opere di mitigazione a verde: al fine di aumentare il valore ecologico dell'area di studio, il progetto comprende importanti opere di mitigazione che schermano le recinzioni, svolgendo il duplice ruolo di mitigazione degli impatti visivi e di un aumento della diversità ecologica dell'area;
- manutenzione sostenibile dei pannelli fotovoltaici: gli interventi di manutenzione verranno, per quanto possibile, programmati al di fuori dei periodi riproduttivi dell'avifauna, inoltre la pulizia dei pannelli avverrà senza l'impiego di sostanze chimiche;
- programmazione adeguata della fase di cantiere: per tutelare le specie citate, un'accurata programmazione del cantiere potrà garantire di evitare di eseguire le operazioni maggiormente impattanti e disturbanti durante il periodo riproduttivo; in questo modo, i pochi impatti indiretti potenziali legati al disturbo si abbasserebbero ulteriormente;
- rialzo della recinzione perimetrale: come già riportato dallo S.I.A., la recinzione dell'impianto verrà rialzata di almeno 30 cm al di sopra del terreno, così da favorire il transito della microfauna.

Ulteriori accorgimenti che, qualora ritenuto necessario, potrebbero essere applicati sono:

- il miglioramento delle infrastrutture associate per la fauna selvatica (ad esempio incorporando cassette nido per uccelli e chirotteri);
- l'uso del pascolo rispetto allo sfalcio per la gestione dei prati in determinati periodi dell'anno, così da limitare il disturbo arrecato dalla manutenzione meccanica delle opere a verde.

Considerato che:

- come verificato attraverso la consultazione della documentazione progettuale resa disponibile dal portale ministeriale, il più vicino impianto agrivoltaico in *iter* autorizzativo, il quale presenta dimensioni ben più estese rispetto a quello proposto dalla Società EG LAGO S.r.l., adotta accorgimenti e previsioni progettuali simili, se non analoghe per le finalità, a quelle di progetto;
- anche gli altri impianti fotovoltaici a terra previsti nell'area vasta includono importanti opere di mitigazione concordate con gli Enti territorialmente preposti;

tenuto conto anche delle caratteristiche paesaggistiche del contesto circostante tutti gli impianti, un contesto agricolo comunque antropizzato, ma che vede la presenza di ampi campi liberi da interferenze, eventualmente frequentabili dalla fauna, si ritiene improbabile che possano generarsi effetti cumulativi significativi sulla componente biodiversità.

Le mitigazioni previste e precedentemente elencate impediranno che il cumulo possa creare impatti negativi sulla stessa nell'area vasta.

Unitamente a tutte le informazioni soprariportate, si ritiene opportuno precisare che lo sfruttamento dei terreni ai fini della produzione agricola intensiva è un'attività antropica e, in quanto tale, anch'essa genera disturbi, legati, ad esempio, alla lavorazione meccanica del suolo, suscettibile di danneggiare / arrecare danno a tane, nidi e microfauna, ed al rumore e traffico agricolo, con l'uso di trattori e attrezzature pesanti che possono disturbare la fauna, provocandone l'allontanamento, specie nei periodi riproduttivi.

Nella situazione di progetto, tali disturbi appaiono in realtà ridotti, rispetto alla situazione attuale, in quanto l'attività agricola al di sotto dei moduli fotovoltaici dovrà essere necessariamente rimodulata e adattata a modalità di conduzione diverse, che non permettono il passaggio di mezzi agricoli pesanti ed ingombranti.

Differentemente da quanto asserito in merito al disturbo arrecato dagli impianti alla fauna, numerosi studi recenti, invece, confermano che, se ben progettati e gestiti, gli impianti agrivoltaici possono addirittura favorire la biodiversità:

- insetti impollinatori: uno studio condotto nel Regno Unito ha rilevato che api, farfalle, falene e sirfidi prosperano nei parchi solari, specialmente in quelli agrivoltaici; questi ambienti offrono un'oasi di cibo e nettare, particolarmente preziosa in aree agricole intensamente coltivate (Fonte: The Guardian – <https://www.theguardian.com/news/2024/mar/01/weatherwatch-how-solar-farms-benefit-bees-and-butterflies>);
- una ricerca condotta in Slovacchia ha evidenziato che i parchi solari supportano una maggiore ricchezza e diversità di specie di uccelli rispetto alle aree agricole circostanti; specie come il codirosso spazzacamino, il saltimpalo, la ballerina bianca e il passero domestico sono state identificate come indicatori positivi di questi habitat (Fonte: ScienceDirect – <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479723026907>);
- uno studio in Ungheria ha rilevato che alcune specie di pipistrelli, come *Hypsugo savii* e *Pipistrellus kuhlii*, utilizzano i parchi solari in modo simile ad altri habitat aperti (Fonte: University of Stirling – <https://www.stir.ac.uk/research/hub/publication/1905439>);
- in diversi siti nel Regno Unito, lepri, volpi e tassi sono stati osservati nei parchi solari, indicando che questi ambienti possono fornire rifugi sicuri e risorse alimentari.

Per concludere, si precisa ancora una volta che il progetto in esame, tanto quanto gli altri impianti con procedura in corso, prevede opere di mitigazione che potenzialmente ospiteranno la microfauna, eserciteranno un effetto frangivento e costituiranno a tutti gli effetti un serbatoio di biodiversità, visto l'utilizzo di specie erbacee, arbustive e arboree appartenenti al contesto floristico ed alla vegetazionale locale.

Si verificherà, pertanto, un incremento, rispetto allo stato attuale, del numero di alberi, piante ed arbusti presenti, che di fatto rappresenterà un impatto positivo per la biodiversità, con chiari vantaggi anche per la fauna rilevata, che potrà beneficiare delle stesse, venendone attirata.



- “[...] **“Alla luce delle analisi e valutazioni effettuate all’interno del presente documento e dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) già presentato, non si prevede possano verificarsi impatti cumulativi significativi sul paesaggio, sul consumo di suolo, sulla popolazione e sulla salute umana, e/o sulla biodiversità, né durante la fase di cantiere, né durante la fase di esercizio, dell’impianto agrivoltaico previsto dal progetto proposto dall’istanza della Proponente.”**”

Alla luce degli approfondimenti e dei chiarimenti prodotti, si ritiene di confermare le conclusioni riportate dall’elaborato REL. 25 del 26/02/2025 che si ritiene opportuno sottolineare riguardano l’assenza di impatti cumulativi SIGNIFICATIVI, e non degli impatti cumulativi non nulli, opportunamente valutati dagli studi specialistici, dallo S.I.A., e dall’elaborato stesso.

### **Criticità generali**

L’impianto in parola è un agrivoltaico avanzato e, quindi, (per definizione) con moduli non collocati a terra ed è conforme a quanto prescritto dall’art. 20, comma 1-bis del D.Lgs. 199/2021.

#### **1. Sulla presunta carenza dei requisiti soggettivi**

Quanto sopra premesso, si evidenzia che risultano essere destituite di fondamento anche tutte quelle osservazioni che riguardano l’asserita carenza dei requisiti soggettivi da parte della scrivente rispetto al progetto agrivoltaico in oggetto.

Infatti, l’Unione asserisce che la scrivente non presenterebbe le caratteristiche delineate dalla Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici dettata dal Ministero, in quanto non classificata come impresa agricola, né come Associazione Temporanea di Imprese (ATI).

In verità, però, dalla lettura delle Linee Guida (cfr. Parte III), ben diversamente rispetto a quanto sostenuto dagli esponenti, emerge chiaramente come esse descrivano spunti di caratteristiche soggettive relative al proponente non al fine di identificare requisiti indispensabili ai fini della qualificazione di un progetto come “agrivoltaico” (e pertanto, per la sua positiva valutazione e autorizzazione), bensì – ed unicamente – al fine di identificare dei fattori premiali per il riconoscimento di eventuali misure incentivanti, rese disponibili per tale tipologia di impianti da parte del Gestore dei Servizi Energetici – GSE.

E’, ad esempio, il caso del noto DM Agrivoltaico (Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 22 dicembre 2023, n. 436, entrata in vigore in data 14 febbraio 2024),



il quale promuove la realizzazione di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale mediante contributi in conto capitale e tariffe incentivanti, con risorse provenienti nell'ambito delle misure di investimento PNRR. Nell'ambito delle regole operative di tale DM non solo è ben specificato che il titolo autorizzativo deve essere in capo al solo soggetto produttore di energia, ma è anche consentita la partecipazione alla procedura di selezione ai fini dell'accesso agli incentivi persino alle ATI costituenti e non costituite.

E' evidente, dunque, come la carenza del requisito soggettivo in contestazione in alcun modo condurrebbe all'inammissibilità del Progetto, dal punto di vista della valutazione dei suoi impatti ambientali, oltretutto ai fini dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del medesimo.

## **2. Sulla presunta carenza dei requisiti oggettivi**

### *Requisito A*

In merito al paragrafo 2.3 delle Linee Guida e al requisito A.1, si precisa quanto segue:

- Superficie destinata all'attività agricola: il progetto rispetta i principi della continuità agricola. Sebbene EG Lago non sia un'azienda agricola, l'accordo di cooperazione con Solterre garantisce che le aree destinate all'uso agricolo saranno effettivamente coltivate da quest'ultimo, senza interrompere l'attività agricola sul terreno, come specificato nell'art. 2.1 dell'accordo.
- Requisito A.1 e continuità agricola: la contestazione sollevata riguardo al requisito A.1 è non pertinente, poiché il progetto non interrompe l'attività agricola ma, al contrario, la integra con un impianto agrivoltaico che preserva la continuità produttiva. La gestione agricola è garantita da Solterre, con produzioni agricole che rispetteranno le Buone Pratiche Agricole (BPA) e contribuiranno alla sostenibilità complessiva del progetto agrivoltaico.

Non solo, il contratto di cooperazione agricola con il partner agricolo del proponente prevede specifiche clausole volte a blindare la continuità agricola e segnatamente:

- i. una durata del contratto pari alla vita utile del progetto agrivoltaico;
- ii. un ampio preavviso, in caso di recesso, pari a 6 mesi;
- iii. l'obbligo per il partner agricolo di proseguire comunque nella conduzione agricola delle aree di progetto, anche qualora EG Lago non avrà individuato, nel corso dei sei mesi di preavviso, un nuovo operatore agricolo.

Pertanto, si ritiene che la società EG Lago abbia assunto impegni e oneri tali da garantire la continuità agricola e il pieno soddisfacimento del requisito in questione.

### *Requisito B*

La discontinuità rilevata nell'indirizzo produttivo è intenzionale. Infatti, come correttamente citato nelle memorie, il requisito B1.b) – mantenimento dell'indirizzo produttivo – è verificato anche in caso di passaggio ad un nuovo indirizzo produttivo di valore economico più elevato.

Il passaggio di conduzione dall'azienda agricola Manca Francesco ad un'altra azienda agricola non può essere configurato come interruzione della continuità dell'attività agricola, essendo questa slegata dal conduttore effettivo. Sarebbe anche difficile pensare che nell'arco dei 30 anni di durata dell'impianto agrivoltaico non vi possano essere cambi di conduzione, rispetto ai quali comunque EG Lago ha adottato contromisure contrattuali significative come quelle sopra descritte.

In merito al piano di coltivazione previsto, si precisa che, pur trattandosi di una proposta finalizzata alla dimostrazione della fattibilità tecnica, la rotazione dell'erba medica con una coltura orticola andrebbe considerata a puro titolo di esempio e non di schema fisso che dovrà necessariamente replicarsi per tutta la durata di vita dell'impianto. Per dare una impostazione più realistica sarebbe stato effettivamente più corretto inserire la coltura orticola in tutti i cinque anni per un quinto della superficie, lasciando la restante superficie all'erba medica. Il risultato finale però non sarebbe cambiato, rimanendo invariata la produzione standard media annua.

Si evidenzia, peraltro, che non è possibile escludere in questa fase il ricorso ad altre colture che si riveleranno con il tempo, l'esperienza e l'evoluzione tecnica, più adatte al settore agrivoltaico.

Riguardo all'affermazione circa l'assenza nella zona in esame di colture orticole a foglia, ci si limita a rimandare alle statistiche ufficiali che, per la Provincia di Ferrara, hanno censito nel 2023 217 ettari di spinacio, 182 ettari di radicchio o cicoria in piena aria.

Relativamente alle osservazioni sull'ombreggiamento presente in un impianto agrivoltaico si ritiene non corretta l'affermazione secondo la quale le colture orticole richiederebbero una esposizione diretta al sole. La questione non sta in questi termini e richiederebbe una trattazione molto più approfondita. In questa sede ci limitiamo a segnalare che, in molti casi (la pratica dell'ombreggiamento è diffusa nell'orticoltura in serra), oltre a non causare perdite produttive, il parziale ombreggiamento nel periodo più caldo dell'anno è utile per ridurre l'evapotraspirazione delle piante riducendo i fenomeni di stress idrico e di conseguenza il fabbisogno irriguo.

Rimanendo in tema di fabbisogno idrico, si precisa che le esigenze irrigue delle colture orticole non sono necessariamente maggiori rispetto a quelle di altre colture. Ad esempio, la lattuga necessita di 250-400 mm di acqua, la barbabietola da zucchero di 500-700, la soia di 450-700. La possibilità che hanno molte colture orticole, anche grazie alla loro maggiore redditività, di essere irrigate con sistemi fissi a goccia, permette di ridurre molto i consumi idrici rendendole più efficaci nel risparmio idrico.

### *Requisito D*

Si ritiene che, il requisito D risulti rispettato in quanto nella relazione agronomica sono stati elencati gli accorgimenti che consentiranno il monitoraggio dei parametri indicati dalle linee guida: risparmio idrico, mediante la programmazione irrigua sulla base delle previsioni meteorologiche e la registrazione degli apporti; produttività agricola, tramite la registrazione e l'analisi delle rese alla raccolta; la continuità dell'attività agricola, mediante la registrazione dei piani colturali annuali registrati nel sistema informativo regionale di Agrea.

La contestazione del piano colturale proposto come causa certa di aumento del consumo idrico non è provata in alcun modo né supportata da dati. Si fonda inoltre sull'affermazione,

palesemente infondata, che le coltivazioni effettuate nel precedente quinquennio (frumento, soia e barbabietola) siano state sostenute unicamente dall'“irrigazione atmosferica”. La cosa, se può essere vera per il frumento, non può certamente esserlo per la soia e la barbabietola da zucchero, colture a ciclo primaverile-estivo.

Errata è inoltre l'affermazione riguardo al fatto che la relazione agronomica abbia proposto colture come il cetriolo, le melanzane, le zucchine. Le colture orticole analizzate in relazione sono state infatti quelle individuabili nella categoria degli ortaggi a foglia da taglio, quali ad esempio lattuga, spinacio, rucola, valeriana, basilico.

\*\*\*

Ciò chiarito, occorre osservare che la normativa in materia di conferenza di servizi prevede oggi che:

- all'esito dell'ultima riunione, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-*quater*, sulla base delle **posizioni prevalenti** espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti (v. art. 14-*ter*, comma 7, della legge n. 241/90);
- la determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dall'Amministrazione procedente, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso di competenza delle amministrazioni (v. art. 14-*quater*, comma 1).

Dal suesposto quadro normativo di riferimento si evince chiaramente che nell'ambito del modulo procedimentale della Conferenza dei Servizi **nessuna amministrazione dispone di un potere di veto** e, pertanto, **nessun parere può assumere efficacia vincolante ai fini della decisione dell'autorità procedente**.

Quest'ultima è, infatti, chiamata a effettuare una **valutazione ponderata** di tutti i pareri pervenuti – osservando il principio delle *posizioni prevalenti* – senza poter assegnare valenza vincolante ad alcuno dei contributi pervenuti dalle varie amministrazioni.

Tutto quanto appena dedotto risulta confermato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., TAR Bari, sez. II, sent. n. 528/2023) che ha, in particolare, delineato i tratti essenziali del modulo procedimentale della Conferenza dei Servizi, quali (i) l'assenza di ogni forma di potere di veto in capo a ciascun ente partecipante ai lavori; (ii) l'onere, in capo all'Autorità procedente, di effettuare una autonoma sintesi dei contributi pervenuti, adottando l'atto conclusivo a valenza esterna supportato da adeguata motivazione dalla quale si evinca l'*iter* logico-giuridico sotteso al bilanciamento degli interessi in gioco.

Proprio in materia di fonti rinnovabili, il Consiglio di Stato ha recentemente ribadito che “- il *procedimento unico* è l'unica sede in cui “*può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l'interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità, e che trovano nei principi costituzionali la loro previsione e tutela. La struttura del procedimento amministrativo, infatti, rende possibili l'emersione di tali interessi, la loro adeguata prospettazione, nonché la pubblicità e la trasparenza della loro*

valutazione” (così la sentenza della Corte n. 221 del 2022 che richiama le sentenze n. 69 del 2018 e n. 177 del 2021)”; pertanto, continua la pronuncia in commento “L’esegesi, letterale e sistematica di tali disposizioni – come peraltro ben colto in seno alla Conferenza di servizi in esame dal Rappresentante unico delle Amministrazioni statali – porta alla conclusione che l’eventuale parere negativo [...] soggiace alle specifiche norme che regolano i lavori della Conferenza medesima, costituendo non già l’espressione di un potere di veto, bensì un “dissenso” qualificato che in base alla disciplina recata dagli articoli 14 – ter e 14 – quinquies della l. n. 241/90, **forma unicamente oggetto della valutazione ponderale delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti, preordinata all’adozione della determinazione conclusiva**” (cfr., Cons. St., IV, sent. n. 2930/2024).

In forza di quanto sopra, il parere dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, in quanto reso in Conferenza, non può intrinsecamente vincolare l’esito del procedimento.

\*\*\*

Chiarito quanto sopra, confidiamo nella positiva definizione del procedimento amministrativo in oggetto, nella convinzione che il progetto proposto rappresenti un’opportunità di sviluppo sostenibile per il territorio di Argenta.

Cordialmente.

EG Lago S.r.l.